DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1973

relativa all'essiccazione supplementare ed al trasporto di alcuni cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/308/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g),

considerando che la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, in data 18 luglio 1973, di riconoscere la necessità per l'organismo d'intervento tedesco di dover procedere al trasporto di 240 210 tonnellate di frumento tenero, d'orzo e di segala nonché all'essiccazione supplementare e al trasporto di 19 790 tonnellate d'orzo e di segala ;

considerando che, vista l'importanza potenziale del raccolto 1973, bisogna prevedere che, durante i primi mesi della campagna, vi saranno delle quantità ingenti di cereali che verranno offerti all'intervento nella Germania federale ; che per ricevere detti cereali del nuovo raccolto, l'organismo d'intervento tedesco dovrà liberare dei magazzini procedendo al trasporto di 260 000 tonnellate di cereali del raccolto precedente ;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco non dispone di una quantità sufficiente di impianti attrezzati d'immagazzinamento per assicurare, durante un periodo relativamente lungo, la buona conservazione dei cereali con un tenore d'umidità conforme al tasso definito all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1492/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, che fissa le procedure e le condizioni di presa in carico dei cereali da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1422/72 (4) ; che è quindi opportuno, prima di effettuare il trasporto verso dei magazzini a lunga durata di conservazione, ridurre il tenore d'umidità di 19 790 tonnellate d'orzo e di segala ad un tasso inferiore al 16 % ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69 si constata che il trasporto di 240 210 tonnellate di frumento tenero, d'orzo e di segala nonché l'essiccazione supplementare ed il trasporto di 19 790 tonnellate d'orzo e di segala fra il 25 luglio 1973 ed il 30 settembre 1973, sono necessari per l'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(3) GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 18.
(4) GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 15.